

## Le notizie sotto il riflettore in breve

N° 35 - 2022



# SIULP



### La tutela della genitorialità nel nuovo contratto di lavoro

La contrattazione collettiva per il personale di Polizia a ordinamento civile ha, nel tempo, previsto benefici aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nella legislazione in tema di tutela della genitorialità.

In ultimo, l'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 che ha recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile «Triennio 2019-2021» ha effettuato, sotto il titolo "tutela della genitorialità", un aggiornamento degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva a beneficio dei lavoratori a status civile del comparto sicurezza. Di seguito una disamina delle previsioni contrattuali aggiornate, con riferimento anche alle direttive applicative emanate dal Dipartimento della P.S.:

- a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore.

#### SOMMARIO

- La tutela della genitorialità nel nuovo contratto di lavoro
- Soppressioni delle Commissioni Mediche di Verifica con trasferimento all'INPS delle competenze relative
- SICUREZZA: Romano (Siulp), bene Piano Marshall sulla sicurezza per fronteggiare le emergenze in atto
- Nuovo Servizio INPS online
- Bonus prima casa con cambio residenza
- L'assegno sociale

Come già precisato dalla circolare n. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008, per poter accedere al beneficio in questione, è necessario che l'orario di servizio dei genitori coincida in modo completo.

Ciò significa che l'Amministrazione, a richiesta di uno dei genitori, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio degli stessi (mattina-pomeriggio-sera) e non anche nell'ipotesi in cui i diversi servizi coincidano solo in modo parziale o residuale, ovvero qualora l'organizzazione degli uffici nei quali i genitori dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, non consenta una effettiva alternanza di impiego in ragione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti. Al riguardo, la Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile 2008, ha precisato che "fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente come orario flessibile e mobilità interna" (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

- b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Ai fini della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente svolga un'attività lavorativa il cui orario sia articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce orarie notturne. Ciò in quanto il requisito dell'alternanza, espresso dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso beneficio (circolare n. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008);

- c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Si sono verificati problemi interpretativi a causa della tendenza manifestata da taluni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l'espressione "turni continuativi". In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l'intera turnazione. Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice potrebbe essere impiegata, ad esempio, come "piantone" per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00. Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma a escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l'altro con nota n. 333- A/9807.F.6.2 del 10 aprile 2005, ove si prescrive esplicitamente che "le dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si articola la turnazione h 24";

- d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente.

La circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003 ha chiarito che, ai fini dell'applicazione agli appartenenti alla Polizia di Stato delle tutele previste, il concetto cui far riferimento non è quello di "lavoro notturno" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 532/1999 ("attività svolta nel corso di un periodo di almeno selle ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino"), ma quello di "turno notturno", che, nei servizi continuativi (prospetto A dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 15 maggio 2000) non può che coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (01/07 ovvero 00/07).

- e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni.

Il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni, senza il consenso dell'interessato, vige qualora lo stesso abbia proposto, alternativamente, istanza per essere esonerato dai turni continuativi, dai turni notturni o dalla sovrapposizione dei turni.

Pertanto, il beneficio de quo deve essere riconosciuto al personale che abbia precedentemente richiesto e ottenuto l'esonero dai turni continuativi, ovvero l'esonero dai turni notturni o, infine, l'esonero dalla sovrapposizione dei turni non essendo, al riguardo, necessaria la concomitante ricorrenza delle tre condizioni.

Inoltre, il divieto di inviare in missione fuori sede per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni senza il consenso, è espressamente esteso anche alle missioni all'estero (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

- f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

La disposizione contrattuale riconduce i benefici in questione nell'ambito del complessivo impianto disegnato dal legislatore della legge 104 del 1992 che, in generale, attribuisce "agevolazioni" (così si intitola, appunto, la rubrica dell'articolo 33) al lavoratore dipendente solo qualora esso assista una persona con handicap in situazione di gravità e, quindi, con preciso riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

A latere del contratto è stato sottoscritto un Addendum nel quale è stato previsto, tra l'altro, di "valutare la possibilità di prevedere agevolazioni nello svolgimento del turno/servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con handicap che non presenti connotazione di gravità" nell'ambito delle future iniziative da adottare, naturalmente, con riferimento a tutto il personale del Comparto Sicurezza-Difesa (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

- g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

La ratio di tale norma consiste nel fatto che i turni continuativi, per la loro peculiare articolazione, risultano incompatibili con la piena fruizione del beneficio in argomento.

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Ciò significa che i benefici connessi al compimento di una determinata età del bambino, iniziano a decorrere dalla data di elettivo ingresso del minore in famiglia.

- i) Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010 (articolo 24 comma 2 DPR 20 aprile 2022, n. 57).

Ai fini del beneficio in questione, si precisa che il primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ha la durata di otto anni ed è costituito dalla scuola primaria (della durata di cinque anni) e dalla scuola secondaria di primo grado (della durata di tre anni).

Quanto alle modalità di accesso all'istituto in parola il Dipartimento della P.S. ha chiarito che lo stesso può essere fruito alternativamente dal padre o dalla madre. Pertanto,

all'atto della richiesta del beneficio l'interessato deve produrre la dichiarazione dell'altro genitore dalla quale risulti che lo stesso non intende avvalersi della flessibilità di orario, ovvero che, invece, ne beneficia in forma alternata rispetto all'altro genitore con l'espressa indicazione dei periodi utilizzati da ciascuno.

Il beneficio in argomento, in analogia a quanto previsto per altri istituti posti a tutela della genitorialità, può essere fruito anche qualora l'altro genitore non presti alcuna attività lavorativa, ma sia impossibilitato ad attendere ai compiti familiari per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.

In relazione alla flessibilità dell'orario, si ritiene che la disposizione in parola rappresenti una *species* del più ampio *genus* dell'orario flessibile di cui all'articolo 10 dell'Accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009.

Pertanto, essendo l'istituto finalizzato alla tutela del minore affetto da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, il beneficio in questione è concesso a tutto il personale che si trovi nelle condizioni descritte dalla norma anche con modalità derogatorie, più favorevoli per il personale, rispetto a quelle previste dal vigente A.N.Q., sempre che ciò sia funzionale rispetto alla necessità di assicurare il corretto svolgimento dei servizi istituzionali.

I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del personale, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio che devono essere congruamente giustificate, l'applicazione dell'orario flessibile, che può incidere sull'inizio o sul termine del turno di servizio, ivi incluso il rientro pomeridiano, compatibilmente con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e le modalità di recupero sono disposte dal responsabile dell'Ufficio contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza. A titolo esemplificativo si precisa che non potrà essere richiesto il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato se l'ufficio è organizzato in regime di settimana corta. (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

- l) al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (co. 3 dell'articolo 24 DPR 20 aprile 2022, n. 57).

Si tratta del diritto del lavoratore padre di fruire, a domanda, di due giorni di congedo per paternità da godere nella prima settimana di vita del bambino.

Tale assenza, aggiungendosi agli altri istituti previsti a tutela della genitorialità, non viene computata ai fini del raggiungimento del limite massimo di 45 giorni di congedo straordinario annui fruibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Durante la fruizione di tale congedo il trattamento economico fisso e continuativo è corrisposto nella misura intera; esso è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità. (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022).

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, tutti i benefici previsti dalla contrattazione si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

## Sopresse le Commissioni Mediche di verifica con trasferimento all'INPS delle relative competenze



Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)" convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193), prevede la soppressione dal 1° gennaio 2023 delle Commissioni mediche di verifica, con il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. In pratica sarà l'Istituto previdenziale a dar corso agli accertamenti sanitari e alle valutazioni sull'inidoneità al servizio per i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La norma è contenuta nell'articolo 45 comma 3-bis il quale prevede che al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sopresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle Commissioni Mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

Il successivo comma 3 ter stabilisce che tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (dispensa dal servizio per infermità), agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica e Dispensa dal servizio), all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Trattamento per inabilità), e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Accertamenti e controlli inabilità), nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria.

Restano nella competenza delle sopresse commissioni, fino al loro esaurimento, i procedimenti in corso alla data del 20 agosto 2022 e i procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, saranno stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative della normativa.

Ovviamente occorre attendere che siano emanati i provvedimenti attuativi per avere un quadro preciso della nuova articolazione dei procedimenti interessati da questa novità normativa.

Al riguardo non mancheremo di fornire, come sempre, una adeguata informazione, attraverso le pagine di questo notiziario.

## **SICUREZZA: Romano (SIULP), bene Piano Marshall sulla sicurezza per fronteggiare le emergenze in atto**



Riportiamo il testo del comunicato stampa del 25 agosto Segreteria Nazionale:

*“Condividiamo l’urgenza manifestata dal Sottosegretario agli Interni, Onorevole Nicola Molteni, di intervenire con un piano Marshall per dare risposte immediate e concrete alle gravi problematiche sulle carenze del nostro sistema sicurezza.*

*Apprendiamo anche con soddisfazione l’esigenza fatta copia dal Sottosegretario di intervenire con provvedimenti urgenti e straordinari sia sul piano degli arruolamenti e della salvaguardia delle professionalità che da qui a breve verranno meno per effetto dei numerosissimi pensionamenti, circa quarantamila entro il 2030, nonché per la tutela delle helping professions ed in particolare delle donne e degli uomini in uniforme che quotidianamente garantiscono la sicurezza nel nostro Paese.*

*Così, in una nota, Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, il primo sindacato del comparto sicurezza e difesa, interviene in merito alle dichiarazioni del Sottosegretario Molteni riportate sui mass media e concernenti le necessità del sistema sicurezza del nostro Paese.*

*Da anni come Siulp denunciavamo l’urgenza e la necessità di intervenire con norme ad hoc per la tutela degli operatori delle forze di polizia e delle helping professions in generale. Un’urgenza resa ancora più cogente dai pensionamenti che si registreranno in questi anni e che mettono ancora più a dura prova la tenuta del sistema sicurezza rispetto alle nuove più accresciute sfide che la criminalità e le inevitabili tensioni sociali, figlie delle gravi tensioni geopolitiche, sociali e belliche che si stanno registrando in Europa, che si manifestano con l’approssimarsi della stagione autunnale. Ecco perché condividiamo la necessità di un piano Marshall che, partendo dalla tutela delle professionalità oggi esistenti e che potrebbero venir meno per effetto dei pensionamenti, identifichi un percorso che partendo dagli arruolamenti, intervenga in modo strutturale sia sul piano logistico-strutturale delle scuole per la formazione e specializzazione degli operatori, sia sul piano legislativo per fornire adeguati e più efficaci strumenti per la prevenzione e la repressione degli inevitabili fenomeni criminali e di disordine sociale che si potranno verificare per effetto della grave crisi economica e dei nuovi scenari geopolitici.*

*Questi interventi conclude Romano, sono urgenti e necessari. Speriamo che sia la volta buona per portarli a compimento a garanzia della coesione sociale e della lotta al crimine che non ci consente pause o tentennamenti.”*



### **SPORTELLO PENSIONI SIULP**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,  
a tutte le vostre domande.

**SERVIZI.SIULP.IT**

## Nuovo Servizio INPS online



Per consentire la delega a una persona di fiducia per l'accesso ai servizi online dell'INPS anche da parte di chi non può recarsi fisicamente in sede e non possiede un'identità digitale (SPID, CNS o CIE), è stata avviata in via sperimentale, una nuova modalità di delega a distanza tramite web meeting (in videochiamata, senza necessità di recarsi in sede).

Per richiedere il servizio, la persona da delegare deve prenotarsi attraverso uno dei consueti canali:

- online dall'area personale MyINPS, utilizzando la funzione

Prenota, sul portale dell'Istituto di Previdenza;

- via smartphone utilizzando l'app INPS Mobile;
- di persona accedendo al servizio di Prima accoglienza laddove presente (presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse);
- per telefono tramite Contact Center (ad eccezione del servizio automatico di prenotazione sportelli, che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità web meeting).

Il delegato candidato, accedendo con la propria identità digitale e selezionando "Deleghe dell'Identità Digitale in Web Meeting", sceglierà una data e un'ora tra quelle proposte indicando gli estremi identificativi del delegante (sportello operativo martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00).

Al momento della conferma della prenotazione l'utente riceverà un avviso nell'area riservata MyINPS (con i dettagli della prenotazione, le indicazioni sulle modalità di svolgimento del contatto, il collegamento da attivare all'orario prescelto) ed un messaggio SMS con il codice da inserire al momento dell'avvio del web-meeting per entrare nella stanza virtuale dove troverà un funzionario INPS.

Il giorno dell'appuntamento, l'aspirante delegato accede all'area riservata MyINPS e attende l'apertura della sessione di web meeting da parte dell'operatore INPS. Durante il web meeting devono essere presenti sia il delegato sia il delegante, che deve avere capacità di interagire ed esprimere la volontà di delega.

Bisogna dunque avere un dispositivo con connessione Internet, videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, perché la videochiamata viene registrata. Durante la sessione è necessario disporre e trasmettere copia digitale della modulistica prevista e dei documenti di identità mostrati a video in originale. Al completamento del web meeting la delega dell'identità digitale sarà subito operativa.



Dai creatori di **RataBassotta**  
**TFS subito**  
 La tua liquidazione senza attese.


In convenzione con il sindacato **SIULP**

**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
 GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

## Bonus prima casa con cambio residenza



Se l'acquirente di un immobile con agevolazioni prima casa sposta la residenza dopo aver effettuato l'operazione, non perde il beneficio fiscale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, il n. 399/2022, relativo all'ipotesi di un contribuente che, dopo aver regolarmente trasferito la residenza nell'immobile acquistato con il bonus prima casa, ha nuovamente cambiato caso, fra l'altro trasferendosi all'estero.

In casi come questo, non si perde l'agevolazione perché la condizione risultava soddisfatta nel momento dell'acquisto. Lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta dunque la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.

L'agevolazione sull'acquisto prima casa consiste nell'applicazione dell'imposta di registro del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. L'immobile deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza, o in quello in cui lavora; inoltre non deve possedere altre case.

Un contribuente che nel momento dell'acquisto poteva vantare il rispetto di tutte le condizioni di legge, applicando l'agevolazione, può successivamente trasferirsi senza dover restituire il beneficio fiscale. Naturalmente, non può utilizzare nuovamente l'agevolazione per acquistare casa. Si ricorda infine che l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non deve essere venduto per cinque anni. Il mancato rispetto di questa clausola fa decadere l'agevolazione, che in questo caso va restituita.

Per concludere, in base alle regole sull'acquisto immobili con agevolazione prima casa, si può cambiare residenza dopo l'operazione, senza perdere i requisiti, mentre non si può vendere l'immobile prima di cinque anni.



**MySIULP**  
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store



## L'assegno sociale



Si tratta di una forma di sostegno previdenziale, istituita con la legge 153/1969 e dal 1996 sostituita dall'assegno sociale, pensato per chi ha un basso reddito e non può accedere alla pensione di vecchiaia, ad esempio chi non ha mai lavorato o lo ha fatto per troppo poco tempo senza dunque accumulare versamenti sufficienti (almeno 20 anni di contributi). Per queste persone, in Italia, è dunque previsto l'assegno sociale, un trattamento INPS riconosciuto a chi è senza posizione contributiva autonoma, come ad esempio caregiver familiari e casalinghe/i.

L'assegno sociale si configura come una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, comprovate da un ISEE sotto determinate soglie, trattandosi di un sussidio per le persone bisognose. Per vedersi riconosciuto l'ex pensione sociale bisogna dunque essere in possesso di determinati requisiti in termini di età, residenza e situazione reddituale:

- 67 anni di età;
- cittadinanza italiana o di altro Paese europeo purché iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni;
- stato di bisogno economico, ovvero rientrare nei requisiti reddituali stabiliti per l'anno in corso.

Per ciò che concerne i requisiti reddituali per ottenere l'assegno sociale 2022, il diritto alla prestazione viene accertato tenendo conto del reddito personale per i cittadini non coniugati e del cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati, in base a delle soglie stabilite di anno in anno. Oggi, stando alle soglie di reddito 2022 (Circolare INPS n. 197/2021 e Circolare INPS n. 33/2022) entro cui è possibile ottenere l'ex pensione sociale, l'assegno sociale spetta in misura piena al coloro che: sono senza reddito, se non coniugati; hanno un reddito massimo di 6.079,45 euro annui, se coniugati.

L'assegno sociale 2022 spetta invece in misura ridotta in caso di: redditi cumulati con il coniuge compresi fra 6.079,45 e 12.158,90 euro; reddito personale annuo fino a 6.079,45 euro per i non coniugati.

L'assegno sociale 2022 è pari a 468,11 euro per 13 mensilità (precedentemente era di 460,28 euro). L'importo spetta in misura parziale nel caso in cui si possiedano redditi inferiori all'importo dell'assegno sociale, fino a concorrenza della cifra prevista.

Da sottolineare che il beneficio è compatibile con la pensione di cittadinanza: in presenza dei requisiti previsti per la PdC gli aventi diritto possono ottenere un trattamento che può arrivare fino a un massimo di 780 euro. E' inoltre compatibile con il bonus di 200 euro, erogato dal Governo a luglio 2022 per compensare gli effetti dell'inflazione in Italia.

L'importo dell'assegno sociale aumenta dopo i 70 anni, per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2002. Si tratta del cosiddetto "incremento al milione", un aumento di 191,74 euro. Tale maggiorazione spetta in misura piena ai pensionati non coniugati senza reddito e in misura parziale ai pensionati coniugati, con redditi non superiori a 8.476,26 annui, 14.459,80 euro se coniugati. Dopo i 70 anni, dunque, l'assegno sociale può andare dai 516,46 euro fino ai 659,85 euro al mese, sempre per tredici mensilità.

Oltre alla maggiorazione prevista per chi ha più di 70 anni, l'articolo 70, comma 1 della Legge di Bilancio 2001 ha previsto una maggiorazione, non soggetta a perequazione, pari a 12,92 euro al mese per coloro che:

- hanno un reddito annuo inferiore a 6.145,75 euro all'anno (12.854,14 euro se coniugati). Da precisare però la maggiorazione piena spetta solo a chi ha un reddito annuo inferiore a 5.983,64 euro (12.686,18 per i coniugati);
- hanno compiuto 67 anni di età (la maggiorazione spetta fino al compimento dei 70 anni).

L'assegno sociale per le donne è lo stesso previsto per gli uomini, non ci sono differenze di importi o requisiti.

Per le donne esiste tuttavia anche la pensione casalinghe, che viene corrisposta dall'omonimo fondo INPS alle donne che non hanno contributi da lavoro. I requisiti sono gli stessi previsti per l'assegno sociale, ma al Fondo Casalinghe bisogna provvedere in prima persona, autofinanziandosi la pensione.

L'iscrizione al Fondo Casalinghe può essere effettuata anche dagli uomini, il vantaggio è che al raggiungimento di almeno 5 anni di contributi, si può ottenere in alternativa:

- una pensione di inabilità riservata a coloro che abbiano una invalidità accertata a qualsiasi attività lavorativa;
- una pensione di vecchiaia, al raggiungimento di 57 anni d'età, oppure 65 anni nei casi in cui i versamenti non risultino sufficienti a maturare un assegno previdenziale pari almeno all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%.

L'importo della pensione viene determinato in base al metodo di calcolo contributivo, tenendo conto anche della rivalutazione periodica da parte dell'ISTAT del PIL. In linea di massima, con 35 anni di contributi si può ottenere una pensione di mille euro mensili

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

**Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**